

TITOLO IV ORDINAMENTO FUNZIONALE DEL COMUNE

Capo I Separazione delle funzioni fra organi di governo e organi di gestione

Articolo 37 (Ripartizione di funzioni fra organi elettivi e organi di gestione)

1. Sulla base dei principi fissati dalla legge ed in applicazione del principio della separazione delle funzioni nello svolgimento della attività amministrativa, gli organi elettivi del Comune di Colfelice esercitano funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, mentre i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune esercitano funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile.

Capo II Organizzazione territoriale e forme associative

Articolo 38 (Principio di cooperazione e di collaborazione)

1. L'attività del Comune di Colfelice diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali è organizzata sulla base dei moduli e degli istituti previsti dalla legge per favorire gli accordi e le intese di cooperazione e di collaborazione

Articolo 39

(Partecipazione del Comune ad enti ed istituzioni sovracomunali)

1. Il Comune di Colfelice promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, e prioritariamente con la Provincia, la Comunità montana e i comuni vicini, anche attraverso la costituzione dell'unione di comuni per l'erogazione di servizi e lo svolgimento di funzioni in comune.

Articolo 40

(Convenzioni)

1. Il Comune di Colfelice può stipulare apposite convenzioni con altri enti pubblici o privati al fine di promuovere la collaborazione, il coordinamento o l'esercizio associato di funzioni, per lo svolgimento di attività o per l'erogazione di servizi, per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche di comune interesse, e ogni qualvolta il ricorso a tale forma di cooperazione sia ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto della cooperazione, i fini, la durata, le forme di consultazione e di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 41

(ConSORZI)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni ed enti locali o territoriali per la gestione associata di uno o più servizi. A tal fine il

Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo precedente, unitamente allo statuto del consorzio. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso, che devono essere affissi all'albo pretorio del Comune.

2. Dell'assemblea del consorzio fanno parte il Sindaco o, comunque, uno o più rappresentanti del Comune, secondo il numero e le modalità stabiliti dalla convenzione o dallo statuto del consorzio. Il rappresentante o i rappresentanti del Comune in seno al consorzio hanno l'obbligo di presentare una relazione al Consiglio comunale sulla attività svolta almeno una volta l'anno.

Articolo 42

(Accordi di programma)

1. Il Comune di Colfelice, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programmi.

2. L'accordo di programma, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, e in particolare, deve determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo, individuare, attraverso strumenti appropriati e il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la relativa regolazione dei rapporti fra i soggetti interessati all'accordo medesimo, e assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo di programma con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nel rispetto delle funzioni attribuite.

4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere confermata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.